



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Luigi DI MARCO	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere (relatore)
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2021, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 del Comune di **Gioia dei Marsi (AQ)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante l'approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 novembre 2015, n. 32 relativa alle *"Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilità armonizzata"* nell'ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del d.lgs. n. 118 del 2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126 del 2014;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 maggio 2016, n. 22, relativa all'approvazione delle *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2015"*, successivamente emendata con deliberazione del 20 ottobre 2016, n. 29;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 marzo 2017, n. 6, relativa all'approvazione delle *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2016"*;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 24 luglio 2018, n. 16, che approva le linee guida e il relativo questionario, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 28 maggio 2019, n. 12, relativa all'approvazione delle *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2018"*;

viste le deliberazioni nn. 232/2016/INPR, n. 131/2017/INPR, n. 5/2019/INPR, n. 44/2019/INPR e n. 114/2019/INPR di questa Sezione regionale di controllo con le quali sono stati fissati i termini per l'invio delle relazioni, concernenti gli esercizi 2015-2016-2017-2018;

viste le relazioni dell'Organo di revisione del Comune di Gioia dei Marsi ai rendiconti 2015 e 2016 trasmesse mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L., e le relazioni ai rendiconti 2017 e 2018 trasmesse mediante il sistema applicativo Con.TE;

vista la deliberazione del 7 febbraio 2020, n. 14/2020/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "*Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2020*";

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni relative alle aree di attività di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita da ultimo con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12;

vista l'ordinanza del 9 febbraio 2021, n. 4, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Francesca Paola Anelli;

FATTO

1. Il Comune di Gioia dei Marsi (AQ) - 1.989 abitanti - ha approvato oltre i termini di legge, il rendiconto 2015, con deliberazione di Consiglio n. 13 del 19 maggio 2016, il rendiconto 2016, con deliberazione di Consiglio n. 19 del 15 maggio 2017, il rendiconto 2017, con deliberazione di Consiglio n. 23 del 31 maggio 2018 ed il rendiconto 2018, con deliberazione di Consiglio n. 23 del 7 maggio 2019.

Ciò premesso, con riferimento ai suddetti rendiconti, l'Organo di revisione nelle relazioni ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità.

DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "*bene pubblico*" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di attuare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove si verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a tali strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

1.2. Venendo all'esame dei rendiconti delle annualità in questione si rileva, come riportato nella parte in fatto, che gli stessi sono stati approvati oltre i termini di legge. Si ricorda che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente; il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce sintomo di difficoltà ad applicare correttamente la normativa ed i principi contabili che disciplinano l'intera materia. Si raccomanda, pertanto, per il futuro l'osservanza dei termini fissati dal legislatore.

Riaccertamento straordinario

A seguito della procedura di riaccertamento straordinario, approvato con deliberazione n. 27 del 7 maggio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 118 del 2011, il risultato di amministrazione del rendiconto 2014 di euro 547.707 è stato rideterminato in euro 472.896 che al netto delle somme accantonate (euro 554.364) ha evidenziato un risultato negativo per euro 81.468. Con deliberazione di Consiglio n. 9 del 23 giugno 2015 è stato approvato il ripiano trentennale del disavanzo straordinario di amministrazione, ponendo a carico dei bilanci degli esercizi successivi la quota annua di euro 2.716.

Risultato di amministrazione

Il risultato contabile di amministrazione ha, secondo la definizione della Corte costituzionale, natura "*mista*", finanziaria e giuridica delle (proprie) componenti e risulta essere "*unico strumento certo di copertura giuridica*", dal momento che la mera disponibilità di cassa non costituisce cespiti di sicuro affidamento (sentenza n. 274 del 2017). Quale sintesi finanziaria della gestione dell'ente locale è definito normativamente dall'articolo 186 del Tuel e coincide

con il fondo di cassa accertato con il rendiconto annuale aumentato dei residui attivi e decurtato di quelli passivi.

Il saldo in esame presenta profili di discrezionalità in quanto contiene componenti derivanti da processi di stima, quali i residui e le relative variazioni; per tale ragione, esso deve essere determinato nel massimo rispetto del principio contabile della prudenza.

Il calcolo dello stesso considera, infatti, i risultati sia della gestione di competenza sia della gestione residui che devono essere apprezzati con grande attenzione, pervenendo alla determinazione di un unico valore attraverso il quale si realizza, altresì, il collegamento tra il bilancio e le gestioni pregresse e future.

A partire dall'annualità 2015, per effetto del d.lgs. n. 118 del 2011, il risultato contabile d'amministrazione "non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio". La natura propria del Fondo pluriennale vincolato (FPV) è, infatti, quella di costituire la copertura finanziaria degli impegni relativi ad una spesa non ancora esigibile rinviata agli esercizi successivi, come da principio contabile applicato, al punto 5.4.

Si evidenzia che l'Ente chiude le annualità in esame con risultati positivi, anche con riferimento alla parte disponibile di avanzo di amministrazione.

Tabella - Risultato di amministrazione

	2015	2016	2017	2018
	euro	euro	euro	euro
Fondo cassa al 1 gennaio	240.877	172.746	290.701	122.005
Riscossioni	4.776.625	2.608.271	3.368.163	5.078.310
Pagamenti	4.844.756	2.490.316	3.536.860	5.033.937
Saldo di cassa al 31 dicembre	172.746	290.701	122.005	166.377
Pagamenti azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre				
Fondo di cassa al 31 dicembre	172.746	290.701	122.005	166.377
Residui attivi	2.900.213	2.676.309	2.536.243	2.692.867
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				
Residui passivi	1.267.962	1.512.462	1.609.843	1.729.911
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	56.153	89.569	58.590	33.570
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	868.301	418.672	241.420	196.231
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie				0
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	880.542	946.308	748.395	899.532
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre				

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati SIRTEL, BDAP e pareri dell'Organo di revisione

Con riferimento alla composizione del risultato di amministrazione ai fini della determinazione della parte disponibile dell'avanzo conseguito si espongono i valori nella tabella che segue.

Tabella - Parte disponibile del risultato di amministrazione 2015-2018

	2015	2016	2017	2018
Avanzo (+) / Disavanzo (-) contabile	880.542,43	946.307,54	748.395,24	899.532,40
Parte Accantonata	163.835,95	422.243,03	292.547,65	395.450,25
di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità	39.874,94	301.366,34	180.736,71	279.927,28
di cui per anticipazioni di liquidità d.l. 35 del 2013 e s.m.i.	120.874,94	117.369,94	110.379,94	103.522,97
di cui altri accantonamenti	3.506,75	3.506,75	1.431,00	12.000,00
Parte vincolata	31.571,64	-	82.649,82	84.080,00
Parte destinata agli Investimenti	175.001,40	255.449,82	-	192.270,80
Parte disponibile	510.133,54	268.614,60	373.197,77	227.731,35

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati SIRTEL, BDAP e pareri dell'Organo di revisione

Equilibri di bilancio

Ciascun ente locale, per erogare servizi alla collettività, sostiene spese di funzionamento a carattere continuativo (acquisto di beni e servizi, pagamento del personale, rimborso dei mutui in ammortamento, etc.) che, nel rispetto dei principi di una sana e corretta gestione finanziaria, devono trovare copertura nelle entrate di carattere ordinario, evitando il ricorso a mezzi straordinari. Ogni spesa deve essere, coerentemente, impegnata e realizzata senza compromettere il generale principio di equilibrio del bilancio di esercizio; come chiaramente espresso dalla Corte costituzionale: *“è bene ricordare che la copertura economica delle spese ed equilibrio di bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse”* (sentenza n. 184 del 2016).

In relazione a questa esigenza, l'articolo 162 del Tuel, che individua i principi del bilancio, stabilisce che la situazione corrente, come definita al comma 6, debba essere in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, in via ordinaria, al di fuori delle entrate correnti, salvo le eccezioni previste per legge e dal 2015 quelle indicate nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2, d.lgs. n. 118 del 2011).

Nell'esercizio 2015 con riferimento all'equilibrio di parte corrente si osservano discrasie tra il valore delle spese correnti riportate nel prospetto della verifica degli equilibri della relazione 2015 (euro 1.469.450) ed il valore riportato nel questionario (pag. 7) che risulta invece coerente con i dati Sirtel (euro 1.471.521). Si osserva, inoltre, che l'Organo di revisione nella tabella dell'equilibrio corrente del questionario 2015 (pag.7) ha esposto il valore del FPV di spesa (56.153) al posto del FPV di entrata (euro 46.486). Quanto detto comporta un calcolo errato nel questionario del saldo di parte corrente; tuttavia, l'errore non incide sul conseguimento dell'equilibrio che risulta comunque positivo.

La Sezione richiama l'Organo di revisione a prestare maggior attenzione nella compilazione dei documenti.

Dalla ricostruzione svolta da questa Sezione si osserva che l'Ente ottiene, per le annualità in esame, risultati positivi dell'equilibrio di parte corrente. Tuttavia, al netto dell'utilizzo dell'avanzo disponibile nelle annualità 2016 e 2017 si sarebbe determinato un saldo negativo di euro 47.744 e di euro 32.665 e nel 2018 il saldo sarebbe stato positivo per l'importo esiguo di euro 7.950.

Tabella - Equilibrio di parte corrente

		2015	2016	2017	2018
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	+	46.486	56.153	89.569	58.590
B) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	-	2.716	2.716	2.716	2.716
C) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3-00	+	1.776.824	1.674.853	1.628.218	1.665.138
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	-	1.469.451	1.555.169	1.554.425	1.545.893
E) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	-	56.153	89.569	58.590	33.570
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	-	120.335	131.297	134.721	133.600
G) Somma finale (G=A-B+C-D-E-F)		174.656	-47.744	-32.665	7.950
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	+		251.834	263.196	211.002
I) Equilibrio di parte corrente (I=G+H)		174.656	204.089	230.531	218.951

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati SIRTEL, BDAP e pareri dell'Organo di revisione

Nei questionari delle annualità 2016, 2017 e 2018 l'Organo di revisione afferma (pag. 3) di aver accertato che in sede di applicazione dell'avanzo libero l'Ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del Tuel, come stabilito dal comma 3-bis, dell'art. 187 dello stesso testo unico.

L'equilibrio di parte corrente è un elemento cardine nell'ordinaria gestione di un ente in quanto le entrate tributarie, extratributarie e i contributi correnti di altri enti devono, in primo luogo, dare copertura alle spese correnti e al rimborso dei prestiti.

L'Organo di revisione anche nella tabella dell'equilibrio di parte capitale del questionario 2015 (pag. 8) commette l'errore di inserire il valore del FPV di spesa (868.301) nella sezione del FPV di entrata che è pari a zero (come da risultanze della citata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui), ciò ha provocato l'esposizione nel questionario di un equilibrio di parte capitale errato (euro 1.044.996). Diversamente risulta corretto e conforme ai dati Sirtel il valore (euro 176.695) dell'equilibrio di parte capitale che l'Organo di revisione indica nel parere 2015.

La Sezione rinnova il richiamo all'Organo di revisione a prestare maggior attenzione nella compilazione dei documenti.

Dalla ricostruzione svolta da questa Sezione l'equilibrio di parte capitale risulta positivo in ciascuna delle annualità esaminate, come riportato nella seguente tabella.

Tabella - Equilibrio di parte capitale

		2015	2016	2017	2018
J) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	+	0	175.001	255.450	45.000
K) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	+	0	868.301	418.672	241.420
L) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	+	1.147.895	163.961	366.336	351.087
M) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	0	0	119.733	0
N) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	-	102.899	526.559	587.816	259.236
O) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	-	868.301	418.672	241.420	196.231
P) Equilibrio di parte capitale (P=J+K+L-M-N-O)		176.695	262.033	91.488	182.040

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati SIRTEL, BDAP e pareri dell'Organo di revisione

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Per il calcolo del FCDE, l'Organo di revisione nelle relazioni 2016 e 2017 precisa che è stato utilizzato il metodo ordinario, diversamente nella relazione 2018 è stato indicato l'impiego del metodo semplificato. Rispetto al totale dei residui attivi il FCDE esprime i seguenti valori percentuali: 1,36 nel 2015, 12,93 nel 2016, 7,71 nel 2017 e 10,40 nel 2018; tali percentuali non sono soddisfacenti rispetto al valore auspicabile, in via prudenziale, del 30 per cento del totale residui attivi.

Giova, al riguardo, ricordare, sul piano generale, quanto alle corrette modalità di determinazione del fondo in esame, che l'art. 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del d.l. n. 102 del 31 agosto 2013, prevede, in sede di rendiconto, l'obbligo di accantonare, nell'avanzo di amministrazione, il fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. Tale obbligo impedisce l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione, costituita da una percentuale dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, per finanziare spese esigibili, fino all'effettiva riscossione del credito. La Sezione delle Autonomie, con deliberazione del 30 novembre 2015, n. 32/2015/INPR, ha, infatti, chiarito che si tratta di "un fondo rischi finalizzato a tutelare l'ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili".

Questo Collegio invita l'Ente a determinare con maggiore prudenza l'accantonamento al FCDE in considerazione dell'influenza che esso ha sulla consistenza della parte disponibile dell'avanzo di amministrazione e per i riflessi che si possono determinare (con riferimento all'utilizzo di avanzo di amministrazione) sugli equilibri di bilancio.

Pertanto, l'Ente è tenuto a adottare ogni necessaria misura correttiva a valere sull'esercizio in corso e l'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta quantificazione del FCDE, al fine

di preservare la gestione da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa. In quest'ottica non può essere considerato indice di un *trend* in miglioramento l'aumento dello stanziamento al 31 dicembre 2018, che porta l'incidenza del FCDE sulla massa totale dei residui attivi al 10,40 per cento.

Gestione dei residui

Il passaggio al principio della competenza finanziaria rafforzata ha comportato un avvicinamento tra il momento dell'imputazione in bilancio da individuarsi in base al criterio dell'esigibilità e quello di manifestazione monetaria delle operazioni al fine di determinare un fisiologico contenimento degli *stock* dei residui attivi e passivi, i quali dovrebbero scaturire solamente da obbligazioni attive e passive scadute nell'esercizio, ma non ancora riscosse o pagate.

Tabella - Gestione dei residui

Residui al 31 dicembre	2015	2016	2017	2018
Totale residui attivi	2.900.212,89	2.676.308,69	2.536.243,38	2.692.866,64
Totale residui passivi	1.267.962,36	1.512.461,84	1.609.842,54	1.729.910,67
Differenza fra residui attivi e passivi	1.632.250,53	1.163.846,85	926.400,84	962.955,97

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati SIRTEL, BDAP, Relazione dell'Organo di revisione

Considerando la rilevanza degli importi è stata analizzata la formazione annuale dei residui attivi al 31 dicembre distinguendo la parte alimentata dai residui pregressi e la parte alimentata dalla gestione di competenza delle entrate proprie.

Tabella - Analisi dei residui dei titoli I e III

		2015	2016	2017	2018
Residui titolo I al 31/12	residuo	687.449	897.473	1.006.798	1.106.367
	competenza	425.532	296.460	346.496	289.209
Residui titolo III al 31/12	residuo	130.451	238.324	235.076	178.095
	competenza	138.681	88.013	69.942	117.152

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati SIRTEL e BDAP

Si osserva che soprattutto per i residui attivi delle entrate del titolo I emerge la difficoltà dell'Ente nel riscuotere i crediti delle annualità pregresse. Si osserva, altresì, l'andamento crescente dello *stock* in questione che è pari: nel 2015 ad euro 687.449, nel 2016 ad euro 897.473, nel 2017 ad euro 1.006.798 e nel 2018 ad euro 1.106.367.

Alla luce di tali elementi si raccomanda all'Ente di aumentare la capacità di riscossione dei residui utilizzando tutti gli strumenti concessi dalla legge nonché di valutare l'inserimento di tali somme residue nel calcolo del FCDE.

Dalla ricostruzione svolta dalla Sezione emerge che nella gestione di competenza delle entrate proprie il tasso d'incidenza del riscosso sull'accertato esprime valori percentuali crescenti (dal 66 al 75) per le entrate del titolo I e soddisfacenti valori percentuali anche per le entrate del titolo III, seppur in flessione dal 79 per cento del 2017 al 69 per cento nel 2018.

Tabella - Tasso d'incidenza delle riscossioni nella gestione di competenza delle entrate proprie

Gestione di competenza		2015	2016	2017	2018
Entrate del titolo I	accertamenti	1.258.520	1.179.321	1.180.929	1.157.678
	riscossioni	832.988	882.861	834.433	868.469
Tasso d'incidenza del riscosso sull'accertato		66%	74%	70%	75%
Entrate del titolo III	accertamenti	343.240	361.257	340.552	388.642
	riscossioni	204.558	273.244	270.610	271.489
Tasso d'incidenza del riscosso sull'accertato		60%	75%	79%	69%

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati SIRTEL e BDAP

Gestione della liquidità

Con riguardo alla gestione della liquidità l'Ente, nel periodo in esame, presenta un fondo cassa finale positivo e fondi vincolati.

Tabella - Gestione di cassa (competenza e residui)

	2015	2016	2017	2018
Fondo cassa iniziale	240.877,36	172.746,35	290.701,27	122.004,70
Totale riscossioni	4.776.624,79	2.608.271,31	3.368.163,05	5.078.309,57
Totale pagamenti	4.844.755,80	2.490.316,39	3.536.859,62	5.033.937,29
Fondo cassa al 31.12	172.746,35	290.701,27	122.004,70	166.376,98
Fondi vincolati	172.746,35	110.206,23	122.004,45	166.376,00

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati SIRTEL, BDAP, Relazioni dell'Organo di revisione

Ad eccezione dell'esercizio 2016, l'Ente ha usufruito dell'anticipazione di tesoreria che è stata integralmente restituita entro il 31 dicembre di ciascun anno ed ha ottenuto nel 2013, ai sensi del d.l. n. 35 del 2013 e s.m.i., un'anticipazione di liquidità di euro 124.376,94 dalla Cassa depositi e prestiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili, come evidenziato nella tabella dedicata al risultato di amministrazione.

Spesa per il personale

Dai questionari dell'Organo di revisione risulta il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni per le annualità esaminate.

L'Organo di revisione dichiara, altresì, di aver provveduto, ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della legge n. 448/2001, ad accertare che: i documenti di programmazione del fabbisogno di personale sono improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della legge n. 449/1997; gli oneri della contrattazione decentrata, impegnati nell'anno 2018, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall'art.9 del d.l. n. 78/2010; e infine che la spesa di personale sostenuta nell'anno 2018 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della legge n. 296/2006.

Tempestività dei pagamenti

Nel sito istituzionale dell'Ente sono pubblicati i seguenti indici di tempestività dei pagamenti: 108,14 (annuale 2016), 152,45 (primo semestre 2017), 69,14 (secondo semestre 2017) e 137,42 (annuale 2018). A mente dell'art. 10 del d.p.c.m. 22 settembre 2014, la rilevazione dell'indice di tempestività dei pagamenti deve avere cadenza trimestrale con pubblicazione nel sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione". La Sezione raccomanda all'Ente il miglioramento dell'indice espresso in giorni - che, si ricorda, esprime il ritardo medio dei pagamenti rispetto alla scadenza delle relative fatture - nonché l'adeguamento ai suddetti obblighi trimestrali di pubblicazione.

Limite di indebitamento

In merito all'analisi del limite di indebitamento, si rileva che l'Ente ha rispettato il limite disposto dall'art. 204 del Tuel con le percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti esposte nella tabella che segue.

Tabella - Limite indebitamento triennio 2015-2018

2015	2016	2017	2018
3,82%	3,99%	3,69%	3,40%

Fonte: Relazioni dell'Organo di revisione

Debiti fuori bilancio

Come si evince dalle relazioni dell'Organo di revisione, per ciascun esercizio in esame, le attestazioni rilasciate dai responsabili dei servizi evidenziano l'insussistenza alla chiusura

dell'esercizio di debiti fuori bilancio. Negli esercizi 2017 e 2018 sono stati trasmessi alla Sezione i prospetti dei debiti fuori bilancio con valori pari a zero.

Organismi partecipati

In merito agli organismi partecipati ed al rispetto degli adempimenti previsti dal Tusp non si registrano criticità, sono state adottate e trasmesse alla Sezione le seguenti deliberazioni di Consiglio:

- n. 37 del 30 settembre 2017 - ricognizione straordinaria delle partecipate ex art. 24 Tusp;
- n. 46 del 29 novembre 2018 - revisione periodica delle partecipate al 31 dicembre 2017 ex art. 20 Tusp;
- n. 57 del 12 dicembre 2019 - revisione periodica delle partecipate al 31 dicembre 2018 ex art. 20 Tusp;

L'Ente ha una sola partecipazione, con quota del 0,56 per cento, nella società ACIAM S.p.a. che si occupa di ricerca e studi di fattibilità nel campo della gestione e ottimizzazione dei servizi ambientali, raccolta e trasporto dei rifiuti ed assimilabili con stoccaggio.

Spese di rappresentanza

Si osserva che l'Ente non ha trasmesso a questa Sezione l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nel periodo in esame, come stabilito dall'art. 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011, che così recita: *"le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'ente locale"*. Nelle relazioni dell'Organo di revisione le spese di rappresentanza sostenute risultano, come da prospetto allegato al rendiconto, rispettivamente pari a euro 498 nel 2016 ed euro 500 nel 2017 e nel 2018. Non risulta pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "amministrazione trasparente" il regolamento interno delle spese di rappresentanza. Questa Sezione ritiene opportuno che l'Ente adotti uno specifico regolamento disciplinante le spese di rappresentanza, in quanto, in coerenza con i principi generali di coordinamento della finanza pubblica, le limitazioni imposte dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2010 hanno come obiettivo il contenimento di tale tipologia di spesa. L'adozione di un regolamento in materia, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, permette, oltre al rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, una gestione amministrativa - contabile, coerente con le norme adottate in

precedenza, inserite, nella più ampia programmazione dell'Ente, garantendo, l'efficacia dell'attività ordinaria ed un costante monitoraggio del contenimento della spesa, così come imposto dalla vigente normativa.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e irregolarità di cui in parte motiva e per l'effetto l'Ente è tenuto a porre in essere le azioni correttive volte:

- ad aumentare la capacità di riscossione delle entrate proprie ed in particolare dei residui delle annualità pregresse, utilizzando tutti gli strumenti concessi dalla legge;
- a determinare una congrua quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché degli altri fondi e al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- al miglioramento dell'indicatore medio annuale e trimestrale di tempestività dei pagamenti osservando gli obblighi e le indicazioni previste dal d.p.c.m. 22 settembre 2014;
- al rispetto degli obblighi di trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza previsti dall'articolo 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011;
- a comunicare a questa Sezione entro 90 giorni dal deposito della presente pronuncia le azioni adottate;

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere nonché ad una maggiore attenzione nella redazione degli atti di competenza.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Gioia dei Marsi (AQ).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2021.

L'Estensore
Francesca Paolo Anelli
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano Siragusa
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella Giammaria